



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

SEDE CENTRALE

Protocollo nr.22757 del 26/06/2015 (INTERNO)



Catanzaro, 26 giugno 2015

Alla Direzione Amministrativa

Al Servizio Giuridico Contenzioso
e Normativa del Lavoro

Al Servizio Economico
e Politiche di Sviluppo

Al Presidente del CUG

p.c. Al Direttore Generale
Dott.ssa Sabrina Santagati

SEDE

Oggetto: D.Lgs. n. 80/2015. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

E' entrato in vigore il 25 giugno 2015 il decreto legislativo n. 80 del 15/06/2015 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Le finalità del provvedimento sono quelle di tutelare la maternità delle lavoratrici, e la tutelare la paternità dei lavoratori favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori (art. 1). L'art. 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo in oggetto stabilisce che le norme dello stesso decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e con limitazione alle sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno, mentre l'eventuale

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Viale Lungomare Loc. Mosca snc – 88063 Catanzaro Lido – Tel. 0961.732500 – Fax 0961.732598 – P. IVA 02352560797

www.arpacal.it

9



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

estensione agli anni successivi rimane subordinata all'introduzione di norme che forniscano adeguate coperture finanziarie.

Per i congedi parentali ha disposto quanto segue:

l'art. 7, comma 1, lettera a) modifica l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 per ampliare ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale; l'art. 9 modificando l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 eleva conseguentemente ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.

Sempre l'art. 7, comma 1, lettera b) conferma la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La lettera c) dello stesso art. 7 riduce a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale, per la fruizione su base oraria il termine minimo di preavviso è fissato in 2 giorni.

Con l'art. 8 il decreto estende ai primi 12 anni di vita del bambino (dagli attuali 8 anni) il periodo entro cui può essere esercitato, da uno dei genitori lavoratori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave, modificando l'art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001.

L'art. 10 del d.lgs. n. 80/2015, modificando l'art. 36 del D.Lgs. n. 151/2001, con riferimento all'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione e di affidamento, estende le medesime tutele ai genitori adottivi o affidatari, ampliando ai primi 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale (qualunque sia l'età del minore, ma comunque fino al raggiungimento della maggiore età) ed estendendo il periodo massimo per fruire dell'indennità relativa entro i primi 6 anni dall'ingresso del minore in famiglia (anziché i primi 3 anni).

Per il lavoro notturno ha disposto quanto segue:

l'art. 11 modifica l'art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001 per estendere, ai genitori adottivi o affidatari di un minore il diritto a non essere obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il dodicesimo anno di età.



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Per le dipendenti vittime di violenza di genere:

l'art. 24 del decreto introduce nuovi congedi per le dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Queste donne hanno diritto, per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi interamente retribuiti, fruibili su base oraria o giornaliera analogamente ai congedi parentali, dandone comunicazione con almeno 7 giorni di anticipo. Le stesse possono chiedere la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, se disponibile in organico e su richiesta il rapporto a tempo parziale dovrà essere riconvertito in a tempo pieno.

Alla presente si allega copia D.Lgs. n. 80/2015 e copia del D.Lgs. n. 151/2001.

Il funzionario

Dott.ssa Sabrina Suraci

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Iuli

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Viale Lungomare Loc. Mosca snc – 88063 Catanzaro Lido – Tel. 0961.732500 – Fax 0961.732598 – P. IVA 02352560797

www.arpacal.it

dr